

INTERPRETAZIONE CONFIMI INDUSTRIA ART. 1 CO. 1, LETTERA D) DPCM 22 MARZO 2020

In relazione alle istanze avanzate dagli associati circa la possibilità per i medesimi di continuare a produrre, in costanza dei divieti di cui al DPCM del 22/03/2020, allorquando solo una quota parte della propria produzione sia destinata ad aziende cui sia necessario garantire la continuità, la scrivente Associazione osserva quanto segue.

Il Decreto all'art 1, lettera d), così recita: *“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare le filiere le attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva”*.

Tale assunto deve essere interpretato nella sua forma più ampia. Laddove il DPCM avesse voluto dare un'interpretazione restrittiva, come aduso, il Legislatore lo avrebbe espressamente dichiarato.

Alla luce di ciò appare avere dignità giuridica la lettura della norma nel senso che le aziende, qualora una quota parte di produzione sia funzionale alle attività suindicate, non solo possano rimanere aperte, ma, vieppiù, possano produrre anche per clienti non indicati nell'allegato del Decreto.

Invero, la *ratio* del legislatore, nell'attuale frangente emergenziale, è garantire, alla filiera ritenuta indispensabile, il non venir meno dei propri partner siano essi strategici o meno.

Da ciò è giocoforza dedurre che la norma sia stata lasciata senza limitazioni di sorta in ordine a tre ragioni fondanti:

- 1) risulta di solare evidenza come le aziende ritenute essenziali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle legate alla Sanità, vedranno nel corso di questi mesi aumentare l'entità della loro produzione, al fine di reggere l'attuale situazione emergenziale, e con ciò, per cascata, aumentare a loro volta gli ordinativi alle aziende impegnate, per quota parte, alla di loro fornitura. In ordine a ciò i partners dovranno essere sempre pronti a fornire quanto di loro competenza;
- 2) il legislatore, sempre aderendo alla necessità di non far mancare il minimo rifornimento alle aziende di cui all'allegato 1, ben ha inteso che chi produce per loro, seppur in quota parte, non debba essere costretto a ridurre la produzione solo a beneficio delle stesse. Il produrre, limitatamente, andrebbe ad ingenerare nelle aziende della filiera perdite ulteriori che, in uno alla crisi economica che si affaccia all'orizzonte, porterebbe alla definitiva chiusura delle stesse aziende con la perdita, inoltre, di una quantità di posti di lavoro di entità inaccettabile;
- 3) appare persin superfluo evidenziare che la maggior parte dei siti produttivi delle PMI non possano tenere aperti parzialmente o rimanere aperti ad intermittenza, atteso che ciò non gioverebbe né alla produzione, né, soprattutto, alla sopravvivenza dell'azienda.

confimi industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non vi è chi non veda come l'interpretazione da darsi alla norma in parola debba essere espansiva e non già riduttiva. Le aziende che potranno continuare la produzione dovranno darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove l'azienda opera, allegando, oltre all'elenco dei clienti da fornire con il relativo codice Ateco e al fine di semplificare il lavoro degli organi preposti al controllo, ordinativi da evadere e fatture pregresse che attestino il rapporto con le aziende ricomprese nell'Allegato 1).

Preme ricordare che, al fine di poter riprendere la produzione le aziende dovranno, per la fondamentale tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, adottare e porre in essere tutte le prerogative statuite nel Protocollo all'uopo sottoscritto da Governo, Sindacati e imprese.

Ufficio Legale
Confimi Industria